



PROVINCIA DI RAVENNA

Settore Lavori Pubblici

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE.

Vista la L. n. 59 del 15 marzo 1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, art. 4, comma 2;

Visto il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, art. 105, comma 3, lett. c);

Visto il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e ss.mm.ii.;

Vista la L. n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 123 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;

Visti il D.M. n. 317 del 17 maggio 1995 “Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole” e ss.mm.ii., ed il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 17 del 26 gennaio 2011 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”, come modificati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 30 del 10 gennaio 2014, e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento della Provincia di Ravenna per lo svolgimento degli esami per il conferimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole, approvato con delibera consiliare n. 32 del 27/03/2012;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 27 marzo 2012,

RENDE NOTO

ART. 1 – OGGETTO

E’ indetto l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida di autoscuola, ai sensi dell’art. 3 del “*Regolamento per lo svolgimento degli esami per il conferimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola*” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 27 marzo 2012.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare agli esami per il conseguimento delle suddette abilitazioni i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) **Per gli Insegnanti di teoria:**

- a) età non inferiore ai 18 anni;
- b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni;
- d) patente di guida almeno della categoria B o B speciale, in corso di validità;
- e) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria, di cui all'art. 2 del D.M. n. 17/2011 e ss.mm.ii.

2) **Per gli Istruttori di guida:**

- a) età non inferiore ai 21 anni;
- b) diploma di istruzione di secondo grado, conseguito a seguito di un corso di studi di durata triennale, quadriennale o quinquennale purché conseguito presso Istituti statali, legalmente riconosciuti, o paritari;
- c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni;
- d) patente di guida, in corso di validità, comprendente, alternativamente, almeno le categorie:
 - d.1)** A, B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (**abilitazione ad istruttore di guida completa**)
 - d.2)** B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli, nonché per la loro revisione (**abilitazione ad istruttore di guida parziale**)
 - d.3).** B speciale, C speciale, D speciale, per conseguire l'abilitazione di istruttore di cui all'art. 5, co.2 del D.M. n. 17/2011, esclusivamente per presentare istanza per l'apertura di una nuova Autoscuola, ai sensi dell'art. 123 comma 5 del D. Lgs. n. 285/1992 (**abilitazione ad istruttore per apertura di autoscuola**)
- e) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida, di cui all'articolo 7 del D.M. n. 17/2011 e ss.mm.ii..

In entrambi i casi, il requisito della patente si intende correttamente posseduto se la stessa non è stata sospesa o revocata.

E' inoltre richiesto al cittadino comunitario ed extracomunitario che intende conseguire l'abilitazione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia.

I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente all'indicazione dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente al riconoscimento degli stessi.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione.

ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE

Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento delle abilitazioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida devono indirizzare apposita domanda alla Provincia di Ravenna – Ufficio Trasporti.

La domanda deve essere presentata unicamente on-line, a pena di esclusione, sul sito della Provincia di Ravenna, Sezione "Bandi e Avvisi -Avvisi Pubblici", entro le ore 13,00 del giorno 02/05/2022, collegandosi al seguente link:

www.provincia.ra.it/AvvisoEsameAbilitazioneAutoscuole

Ai fini della compilazione dell'istanza di partecipazione è necessario accedere attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID – <https://www.spid.gov.it/>)

Si consiglia prima di procedere alla compilazione online della domanda, di predisporre i file da allegare (la dimensione di ciascun file non può superare i 5 MB). formati consentiti: *.pdf, .png, .jpeg, .jpg*. e di seguire le seguenti Istruzioni :

1. cliccare su "INIZIA NUOVA RICHIESTA";
2. cliccare su "PROSEGUI" ed accedere con identità SPID o CIE ID;
3. compilare il modulo in tutte le parti richieste ed inserire gli allegati previsti (i campi obbligatori sono contrassegnati da asterischi) (compresa la ricevuta del pagamento del contributo per spese istruttorie);
4. verificare il riepilogo della domanda e procedere alla convalida;
5. inoltrare la domanda;
6. verificare di aver ricevuto una mail di conferma dell'inoltro (che farà fede ai fini della trasmissione della richiesta entro i termini).

Verranno prese in considerazione solo le domande correttamente inoltrate.

Il candidato potrà sempre accedere al sistema con le proprie credenziali ed entrando nella sezione "*le mie richieste*" visualizzare la propria domanda in compilazione, riprendere la compilazione eventualmente interrotta o, una volta terminata la procedura, visualizzare la domanda inoltrata ed il numero di protocollo assegnato.

La domanda deve comprendere tutte le indicazioni richieste, da rendere sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46-47-48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt. 75-76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci.

Con la domanda di partecipazione, il candidato, accetta senza riserve le condizioni del presente Avviso, rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento della normativa

vigente, nonché autorizza l'Ente alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet istituzionale per tutte le informazioni inerenti alla presente procedura.

Il contributo per spese istruttorie, di € 60,00 (sessantaeuro/00), dovrà essere pagato attraverso la piattaforma pagoPA collegandosi sul portale della Provincia di Ravenna al seguente link: <https://www.provincia.ra.it/pagopa>, selezionando la voce “Paga oneri di istruttoria” ed inserendo la causale “ABILITAZIONE AUTOSCUOLE - INSEGNANTE DI TEORIA/ISTRUTTORE DI GUIDA”. **La ricevuta del pagamento potrà essere salvata (cliccando su “stampa”) al termine della procedura; il sistema invierà comunque in automatico la ricevuta via mail.**

Qualora l'interessato presenti domanda di ammissione all'esame per il conseguimento di entrambe le abilitazioni dovrà versare € 60,00 sessantaeuro/00) per ciascuna delle abilitazioni richieste (totale € 120,00). In nessun caso la somma verrà restituita.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- scansione di un documento d'identità valido ai fini del riconoscimento in sede di esame;
- ricevuta del pagamento di € 60,00 (o € 120,00), quale contributo per spese istruttorie;
- scansione del modulo “dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo”, (marca da bollo pari a € 16,00), con annullamento della stessa e dichiarazione di utilizzo ai soli fini dell'esame per il quale si intende partecipare (vedi Allegato 1);
- per il cittadino comunitario ed extracomunitario, documentazione attestante di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia, ai sensi della vigente normativa;
- per il titolo di studio conseguito all'estero copia del titolo di studio richiesto, con indicazione dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente al riconoscimento dello stesso;
- i candidati diversamente abili dovranno allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente per l'accertamento della condizione di disabilità nonché specificare l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove d'esame, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove stesse. Tali elementi saranno valutati e disposti dalla Commissione d'esame con criteri di ragionevolezza e nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati.

Al fine dell'ammissione faranno fede la data e l'ora di inoltro della domanda fornita dal sistema informatico al termine dell'avvenuto inserimento. Il sistema informatico garantisce il servizio 24/24 h, tuttavia potrebbe subire delle variazioni nei tempi di risposta rispetto al tempo medio di erogazione, a causa di un numero elevato di accessi contemporanei. Pertanto si suggerisce di evitare la compilazione dell'istanza a ridosso dei termini di chiusura dell'avviso ma di inoltrare la stessa con congruo anticipo.

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Pertanto, non possono essere prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore e il fatto di terzi, non siano presentate o trasmesse alla Provincia di Ravenna, entro la scadenza sopra indicata. Questo Ente non si assume alcuna responsabilità per inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda. I candidati sono invitati a comunicare un indirizzo certo nonché a informare tempestivamente il Servizio Amministrativo Trasporti di eventuali variazioni per il recapito delle comunicazioni.

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.

Le risposte ai quesiti devono essere scritte esclusivamente a penna nera, a pena di nullità, su carta riportante il timbro dell'ufficio e la sigla di un componente della Commissione.

I candidati non possono utilizzare carta da scrivere non fornita dalla Commissione, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova è escluso dall'esame. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato in tutto o in parte la prova d'esame, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione al momento della prova non preclude che l'esclusione possa essere disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

ART. 5 – PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità alla professione di **"Insegnante di teoria"** di autoscuola verte sulle seguenti materie d'esame, di cui all'allegato 1 del D.M. n. 17/2011 e ss.mm.ii.:
 - Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario)
 - Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione)
 - Procedure legali in caso di incidente e assicurazione, illecito amministrativo
 - Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
 - Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
 - Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
 - Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
 - Trasporto delle merci pericolose
 - Conducenti e titoli abilitativi alla guida
 - Norme di comportamento sulle strade
 - Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni

- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.
- Elementi di primo soccorso
- Elementi di fisica
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante

2. La prova d'esame consiste nello svolgimento di quattro prove da svolgere secondo il seguente ordine e come di seguito specificato:

a) **la prima prova scritta**, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B", in uso alla data di scadenza del presente bando. **Non è ammesso alla successiva prova b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.**

b) **la seconda prova scritta**, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, consiste nella trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice, scelti tra gli argomenti del programma d'esame di cui al comma 1. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. **Sarà ammesso alla terza prova c) il candidato che avrà conseguito, per ciascun tema, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, a punti 18/30.**

Per questa seconda prova scritta, onde consentire l'imparzialità di voto, al candidato verranno consegnati una busta grande, un congruo numero di fogli ed una busta più piccola completa di cartoncino per scrivere il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita. Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, metterà nella busta grande l'elaborato e la busta piccola, contenente i dati anagrafici, che richiuderà e consegnerà al Presidente della Commissione o a chi ne fa le veci. Il Presidente o chi ne fa le veci apporrà trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma.

c) **la simulazione di una lezione di teoria** su un argomento scelto dalla Commissione. **E' ammesso alla successiva prova orale il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30.**

d) **La prova orale** comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui al comma 1. **La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.**

ART. 6 - PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità alla professione di **"Istruttore di guida"** di autoscuola verte sulle seguenti materie d'esame di cui all'allegato 2 del D.M. n. 17/2011 e ss.mm.ii.:

- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- Elementi di fisica

- Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi dispositivi
- Norme di comportamento sulle strade
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.
- Elementi di primo soccorso

2. L'esame consiste nello svolgimento di tre prove da svolgere secondo il seguente ordine e come di seguito specificato:

- a) **la prima prova scritta**, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". **Non è ammesso alla successiva prova b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.**
- b) **La prova orale**, comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui al comma 1. **La prova si intende superata ed il candidato è quindi ammesso alle prove pratiche di guida, con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.**
- c) Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche di guida per dimostrare la propria capacità di istruzione:
 1. **(solo per l'abilitazione istruttore completa valida per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi):** istruzione alla guida di un veicolo della categoria A con cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;
 2. istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;
 3. istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova; lo svolgimento di tale prova può essere assicurato anche attraverso l'inserimento in Commissione di uno o più membri aggiunti abilitati a svolgere il ruolo di conducente alla guida dei veicoli di categorie C, CE, D.

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a punti 18/30.

- I candidati che hanno richiesto l'abilitazione di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) del D.M. n. 17/2011 e ss.mm.ii. **(abilitazione istruttore parziale)** sostengono unicamente le prove descritte ai precedenti punti c) 2. e c) 3.. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo sulle due prove non inferiore a 12/20.

- I mezzi sui quali dovrà svolgersi la prova pratica saranno forniti a cura e spese del candidato e dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 7, comma 4 del D.M. n. 17/2011 e ss.mm.ii. ed essere adibiti ad *uso autoscuola*.
- I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore, ai soli fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola (**abilitazione ad istruttore per apertura autoscuola**), di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. n. 17/2011 e ss.mm.ii., sostengono solo le prove di cui al precedente comma 2, lett. a) prova a quiz e b) prova orale, del presente articolo.

ART. 7 ESAME PER L'ABILITAZIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA

1. **I candidati possono richiedere di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, nella stessa sessione d'esame. In tal caso la prima prova scritta, (quiz), di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) e art. 6, comma 2, lett. a) sarà comune.**
2. L'esame consiste nello svolgimento delle prove come di seguito specificato:
 - a) la prima prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". **Non è ammesso alla successiva prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.**
 - b) La seconda prova scritta, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, consiste nella trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice, scelti tra gli argomenti del programma d'esame di cui all'art. 5 comma 1. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. **Sarà ammesso alla terza prova il candidato che avrà conseguito, per ciascuna prova, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo sulle tre prove, a punti 18/30. Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall'abilitazione ad insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lettera d2) del presente articolo.**
 - c) Il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. **E' ammesso alla successiva prova orale il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30. Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall'abilitazione ad insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lettera d2) del presente articolo.**
 - d) Il candidato sostiene un'unica prova orale come di seguito specificato:
 - d1) prova orale che comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui all'art. 5, comma 1, e all'art. 6, comma 1. **La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30. Il superamento di tale prova comporta il conseguimento dell'abilitazione ad insegnante di teoria di autoscuola e l'accesso alle prove pratiche di guida di cui alla successiva lettera e);**
 - d2) **qualora il candidato non abbia superato le prove di cui alle lett. b) o c) del presente articolo** sostiene la prova orale che comporta il dare esauriente risposta ai quesiti che

vertono sul programma di cui all'art. 6, comma 1. **La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30. Il candidato è ammesso alle prove di cui alla lettera e) del presente articolo.**

e) Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche di guida per dimostrare la propria capacità di istruzione:

1. (solo per l'abilitazione completa valida per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi), istruzione alla guida di un veicolo della categoria A con cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;
2. istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;
3. istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova.

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a punti 18/30.

I candidati che hanno richiesto l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. n. 17/2011 e ss.mm.ii. sostengono unicamente le prove descritte ai precedenti punti e)2 ed e)3. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo sulle due prove non inferiore a 12/20.

Avvertenza – solo per i candidati che saranno ammessi alle prove pratiche:

I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida saranno forniti a cura e spese del candidato e dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 7, comma 4 del D.M. n. 17/2011 e ss.mm.ii. ed essere adibiti ad uso autoscuola. Essi possono essere messi a disposizione da un'Autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica e devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati, anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame. (vedi allegato alla procedura on-line - da inviarsi a mezzo PEC (provra@cert.provincia.ra.it), entro le ore 13,00 del giorno precedente lo svolgimento delle prove pratiche, debitamente compilato per ciascun mezzo).

ART. 8 – ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

1. **Gli insegnanti di teoria già abilitati che intendono conseguire anche l'idoneità a istruttore di guida**, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, punto 2), dell'Avviso, devono sostenere tutte le prove d'esame di cui all'art. 6, tranne quella scritta indicata al punto 2, lettera a) (quiz).
2. **Gli istruttori di guida che intendono conseguire anche l'idoneità ad insegnante di teoria**, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 punto 1), dell'Avviso, devono sostenere tutte le prove d'esame di cui all'art. 5, tranne quella scritta, indicata al comma 2 lett. a) (quiz).

3. Gli istruttori abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli, che intendano **integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A**, frequentano la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e ss.mm.ii. relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo e sono ammessi direttamente a sostenere la prova pratica di cui all'art. 6, comma 2, lett. c)1. (prova su moto). Alla prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 6/10.

ART. 9 - SEDE E DIARIO ESAMI

Il diario e la sede delle prove, fissati dalla Commissione di esame, verranno pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito Internet della Provincia di Ravenna all'indirizzo www.provincia.ra.it nella sezione "*Bandi e avvisi – Avvisi pubblici*". Tale pubblicazione sostituirà la convocazione individuale ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il Settore competente predisporrà l'elenco dei candidati ammessi, che verrà affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito Internet della Provincia di Ravenna www.provincia.ra.it nella sezione "*Bandi e avvisi– Avvisi pubblici*".

La mancata o tardiva presentazione anche ad una sola delle prove di esame comporterà l'automatica esclusione dal procedimento.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di valido documento d'identità.

ART. 10 – ESITI DELL'ESAME

1. Sulla base del verbale della Commissione, al termine di ogni sessione d'esame viene formato l'elenco degli idonei e dei respinti, esito che verrà reso noto tramite pubblicazione all'Albo pretorio della Provincia di Ravenna per giorni 15 (*quindici*) consecutivi e nel sito Internet www.provincia.ra.it nella sezione "*Avvisi pubblici*".
2. Il Settore competente provvede ad emettere gli attestati di abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida, *in unico originale* in bollo, da consegnare al candidato che ha superato l'esame, con l'indicazione dell'abilitazione conseguita.

ART. 11 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Si informa che nel sito Internet della Provincia di Ravenna www.provincia.ra.it nella sezione "*Bandi e Avvisi - Avvisi pubblici*" saranno disponibili le seguenti informazioni:

- sedi e diario delle prove;
- elenco candidati ammessi;
- elenco dei candidati idonei.

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, la Provincia di Ravenna effettuerà i controlli sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione dal candidato ai fini del rilascio dell'attestato.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali, previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere o per mancata esibizione della documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti.

Si evidenzia inoltre che l'accertata carenza dei requisiti richiesti per l'accesso all'esame ovvero la revoca della patente comportano la decadenza del titolo conseguito a seguito dell'esame.

Si rileva che in caso di revoca dell'abilitazione per sopravvenuta carenza di requisiti morali, l'interessato potrà conseguire una nuova abilitazione trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:

Settore Lavori Pubblici – Ufficio Trasporti, Piazza Caduti per la Libertà n. 2 - Ravenna - tel. 0544/258122-258026 - e-mail: cgrazioli@mail.provincia.ra.it, e-mail: tcangi@mail.provincia.ra.it.

ART. 12 - COMUNICAZIONE (ART. 8 LEGGE n. 241/90)

Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Dott. Ing. Paolo Nobile.

Il procedimento amministrativo avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza del presente Avviso pubblico ed il termine di conclusione è previsto in 120 giorni.

ART. 13 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. Premessa - Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, la Provincia di Ravenna è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Provincia di Ravenna, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali - La Provincia di Ravenna ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati Lepida S.p.A..

4. Responsabili del trattamento - Sono nominati Responsabili del Trattamento dei Dati personali i Dirigenti della Provincia di Ravenna, secondo il Settore di competenza.

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento - I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Provincia di Ravenna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e pertanto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento.

7. Destinatari dei dati personali - I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione salvo che per disposizione di legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE - I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione - I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti - Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati - Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere.

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Ravenna, lì 31/03/2022

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Paolo Nobile
(documento firmato digitalmente)